#### **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

#### Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1381 del 23/03/2020

Oggetto

DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA BUCCI
COMPOSITES SPA. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE
UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITÀ DI
PRODUZIONE COMPONENTI IN MATERIALE
COMPOSITO AVANZATO DA REALIZZARE IN
COMUNE DI FAENZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO,

N.81.

Proposta n. PDET-AMB-2020-1404 del 23/03/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventitre MARZO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.



#### Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **DITTA BUCCI COMPOSITES SPA. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE COMPONENTI IN MATERIALE COMPOSITO AVANZATO DA REALIZZARE IN COMUNE DI FAENZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO, N.81.

#### LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

#### VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni:
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di ALIA:
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 11/12/2019 - assunta al protocollo di ARPAE SAC con PG 2019/190603 (pratica SinaDoc n. 34905/2019), dalla Ditta RI-BA Composites srl (ora Bucci Composites SPA), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Mengolina, n.22 per la propria attività di produzione componenti in materiale composito avanzato (fibra di carbonio), da realizzare in Comune di Faenza, Via Maestri del Lavoro, n.81, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

#### RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata, effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica ARPAE SinaDoc n. **34905/2019**, emerge che:

- a seguito di verifica negativa di correttezza formale dell'istanza, è stato richiesto di presentare documentazione integrativa a completamento della domanda di AUA (PG 2019/198412);
- con nota acquisita da ARPAE SAC In data 29/01/2020 (PG 2020/14299) la Ditta ha richiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione di quanto richiesto da ARPAE SAC con la nota sopra richiamata; proroga concessa con PG 2020/15044 del 30/01/2020;

VISTA la documentazione integrativa a completamento e la contestuale comunicazione di variazione della denominazione sociale da RI-BA Composites srl a Bucci Composites SPA (CF/P.IVA 02034570396) acquisita in data 05/03/2020 (PG 2020/36543) con riavvio dei termini del procedimento amministrativo;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti ai fine dell'adozione della presente AUA:

- Parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla conformità urbanistica (PG 2019/192361);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG 2020/41588 del 16/03/2020);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Bucci Composites SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di componenti in fibra di carbonio, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente:

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### Per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate

#### **DETERMINA**

- 1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore della Ditta **Bucci Composites SPA** (CF/P.IVA 02034570396), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Mengolina, n.22 e attività di produzione di componenti in materiale composito avanzato (fibra di carbonio) in Comune di Faenza, Via Maestri del Lavoro, n.81, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

- 3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le <u>condizioni e prescrizioni specifiche,</u> <u>contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA</u>. In particolare:
    - > l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono <u>modifica sostanziale</u> da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- 6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

- 7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

#### **DICHIARA** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

#### **E SI INFORMA:**

• che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

# EMISSIONI IN ATMOSFERA (art.269 del digs 152/2006 e smi)

#### Condizioni:

- La Ditta Bucci Composites SPA svolge attività di produzione componenti in fibra di carbonio per macchinari e attrezzature destinate al settore industriale, racing e aeronautico;
- Le materie prime impiegate nel ciclo di lavorazione sono costituite da tessuti in fibra di carbonio, preimpregnati di resina epossidica (pre-preg), acquistate in rotoli e stoccati in cella frigo. Dopo il prelevamento dalla cella, dal rotolo di pre-preg vengono tagliate le opportune sagome di materiale (fase di taglio pelli). La fase successiva (laminazione) prevede la stesura delle sagome all'interno degli stampi.
- Una volta completata la stesura di tutte le pelli previste, gli stampi vengono chiusi e vengono inseriti all'interno di un sacco a vuoto. Il tutto è posto in autoclave per un ciclo di temperatura e pressione alla fine del quale la resina è completamente indurita (polimerizzazione).
- Successivamente viene estratto il pezzo dallo stampo e vengono effettuate le operazioni di finitura (automatica o manuale) ed eventuali incollaggi con altri pezzi in materiale composito o con componenti metallici.
- Dopo la fase di controllo dimensionale ed estetico il pezzo è pronto per essere spedito.
- Le emissioni in atmosfera provengono da: aspirazione polveri macchina rifilatura Belotti (E3); rifilatura manuale E13; E15/A, E15/B, E15/C – autoclavi ed E16 – parete aspirante distaccante. Le emissioni E3 e E13 sono dotate di idonei sistemi di abbattimento del materiale particellare mediante installazione di filtro a tessuto

#### Limiti:

# PUNTO DI EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE POLVERI DA MACCHINA RIFILATURA BELOTTI - F.T. -

Portata massima	36500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

# PUNTO DI EMISSIONE E13 - ASPIRAZIONE RIFILATURA MANUALE - F.T. -

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	12	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc

## EMISSIONI E15/A, E15/B, E15/C - SFIATO AUCLAVE

Per tali punti non si indicano limiti, trattandosi di emissione diffusa in fase di apertura dell'autoclave.

## PUNTO DI EMISSIONE E16 – PARETE ASPIRANTE DISTACCANTE

Portata massima	9200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche	50	mg/Nmc
Volatili		

#### **Prescrizioni**

- 1. Per i punti di emissione sopraindicati (con la esclusione delle autoclavi E15/A,E15/B,E15/C) , dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici, per un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti degli autocontrolli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
- **2.** Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968	
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969	
UNI EN 15058	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
UNI EN 13284-1	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10263	
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI ISO 10397	
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385	
ISTISAN 88/19	Determinazione delle emissioni di metalli
UNICHIM 723	
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

ISTISAN 97/35	
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393	
UNI 10246-1	
UNI 9967	
UNI 10246-2	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
UNI EN 14791	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)	
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)	
UNI 9970	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
UNI 10878	
UNI EN 14792	
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCI)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7903	
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
DPR 322/71	
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
NIOSH 2016	
UNICHIM 504	
OSHA 32	Determinazione della concentrazione di fenoli
NIOSH 2546	
UNICHIM 488	Determinazione della concentrazione di isocianati
UNICHIM 429	
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104	Determinazione della concentrazione di ftalati
NIOSH 5020	

Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 3. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 4. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto il 30/09/2020. Entro tale data, la Ditta è tenuta a comunicare a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE, la data di messa in esercizio e la data effettiva della messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al sopra indicato punto 1). Qualora la Ditta intenda o preveda di anticipare la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto, deve preventivamente comunicarlo ad ARPAE SAC e ARPAE Servizio Territoriale e procedere come sopra citato.
- 6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati con la esclusione dei punti: E15/A,E15/B,E15/C Autoclave;
  La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
  - > Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare ai sistemi di abbattimento installati, e le eventuali anomalie degli stessi, con frequenza almeno annuale.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.